

POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Francesca Casalotti

1. PREMESSA

Nel corso del 2023 le proposte di legge aventi ad oggetto interamente profili attinenti alla materia ambientale esaminate dalla Quarta Commissione e approvate dal Consiglio regionale sono state soltanto tre ed hanno riguardato alcuni interventi importanti di modifica di leggi vigenti. In particolare, i due interventi normativi più significativi hanno riguardato la normativa regionale relativa all'inquinamento atmosferico, alla bonifica dei siti inquinati e alla disciplina dei siti estrattivi dismessi.

2. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

La legge regionale 29 marzo 2023, n. 16 (Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM₁₀ e il biossido di azoto NO₂, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019) interviene a modificare la legge regionale 10 novembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente) con lo specifico obiettivo di conferire maggiore efficacia alle misure urgenti che erano state introdotte per porre fine alle procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria, nelle more dell'avvio della modifica del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).

La modifica della legge regionale 74/2019 si è resa necessaria per assicurare un'efficace presidio dell'attuazione delle misure urgenti previste nella legge regionale 74/2019 stessa ai fini dell'ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata il 10 novembre 2020 nella causa (C-644/18) nei confronti dell'Italia in relazione al superamento sistematico e continuativo dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀ previsti dalla direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria e alla mancata previsione di misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Inoltre la Corte di giustizia dell'Unione europea in data 12 maggio 2022, in riferimento alla causa C-573/2019, ha dichiarato l'Italia, inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria, anche in relazione al superamento sistematico e continuato, del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto e alla mancata adozione di misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Con particolare riferimento al superamento del valore limite relativo al PM₁₀ in Toscana, ad oggi, si riscontra che nella zona IT0909 “Valdarno pisano e piana lucchese” tale superamento riguarda la sola stazione della rete regionale di LU-Capannori. Onde evitare l’aggravamento della procedura ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da cui deriverebbero pesanti sanzioni pecuniarie, si è reso necessario supportare le azioni volte a far sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile, con la previsione di adeguate forme di controllo e monitoraggio nonché di disposizioni sanzionatorie a presidio dell’osservanza delle misure previste.

In considerazione del fatto, evidenziato dal progetto di ricerca Patos 3 realizzato dall’Università di Firenze, che la principale sorgente di inquinamento è la combustione da biomassa¹, già nel 2021 con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 (Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM₁₀, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019) erano state introdotte limitazioni all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”². A tale riguardo, preme ricordare che tali limitazioni si applicano dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento, nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM₁₀) previsto dal decreto legislativo 155/2010 e posti a un’altitudine inferiore ai 200 metri e sono comunque accompagnate da misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni, già previste dall’Accordo di programma stipulato con il Ministero della Transizione ecologica e appositamente istituite con la legge regionale 97/2020³.

La necessità dell’intervento normativo è stata quindi giustificata dalla considerazione che ad un anno dall’approvazione del divieto sopra descritto, i superamenti registrati nel 2021 sono stati 50 rispetto ai 51 rilevati nel 2020 in cui il divieto strutturale non era vigente⁴.

Il percorso di approvazione della legge è stato piuttosto lungo e complicato e ha visto la partecipazione di vari soggetti alle sedute della commissione (Lamma e ARPAT, sindaci dei territori interessati dagli sforamenti dei valori limite di

¹ Tale sorgente nelle giornate di superamento contribuisce per il 53 per cento.

² Sul punto si veda il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide).

³ Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021).

⁴ Inoltre nel 2022 nei primi mesi dell’anno (gennaio- febbraio) i superamenti rilevanti erano risultati già 27, lasciando prevedere che con ogni probabilità anche nel 2022 il valore limite di 50 µg/m³ giornalieri da non superare per più di 35 volte durante l’anno solare non sarebbe stato rispettato.

qualità dell'aria, ANCI). Inoltre, il Consiglio delle autonomie locali ha espresso un parere condizionato all'accoglimento di alcune osservazioni volte a chiarire meglio le competenze dei comuni in questa materia, a seguito delle quali la Presidente De Robertis ha proposto ai commissari un testo della proposta di legge riformulato.

L'obiettivo della legge consiste nel presidiare l'attuazione delle misure urgenti per la qualità dell'aria sia in relazione al superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀ previsti dalla direttiva 2008/50/CE sia in relazione al superamento del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto.

Sotto questo profilo, per assicurare la completa ed effettiva attuazione delle misure di rafforzamento previste dalla legge regionale 74/2019, la legge interviene a rafforzare gli strumenti per il monitoraggio e la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi, già previsti dalla stessa legge regionale 74/2019 nonché per l'esercizio del diritto di rivalsa della Regione nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili alla mancata ottemperanza, da parte dei comuni, alle disposizioni previste dalla legge stessa (art. 2 che modifica l'art. 1 della l.r. 74/2019)

In particolare, si prevede che i comuni presidiano e monitorano l'osservanza delle misure urgenti di rafforzamento, provvedendo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 2, lettera g), numero 1) della legge regionale 9/2010⁵, alla programmazione di controlli, anche in loco, alla redazione di un rapporto di monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle azioni previste nei Piani di azione comunale (PAC) e agli esiti dei controlli effettuati da inviare entro il 31 maggio di ogni anno agli uffici competenti della Giunta regionale.

Inoltre, per presidiare il rispetto delle limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa si introduce una specifica sanzione amministrativa, quale misura deterrente da affiancare agli incentivi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni già previsti nell'accordo di programma promosso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE) per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana (art. 3 che introduce nella l.r. 74/2019 l'art. 1 bis).

A tal proposito si fa presente che la misura della sanzione è stata ridotta a seguito di un emendamento di alcuni consiglieri del Partito democratico (PD) che ha portato la sanzione da un minimo di 500 ed un massimo di 5000 ad un minimo di 300 ed un massimo di 3000. Inoltre, il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha espresso un parere condizionato all'accoglimento di alcune osservazioni volte

⁵ Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).

a chiarire meglio le competenze dei comuni in questa materia, a seguito delle quali la Presidente De Robertis ha proposto ai commissari un testo della proposta di legge riformulato.

3. BONIFICA DEI SITI INQUINATI

La legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015) interviene nella disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati al fine di adeguare l'ordinamento regionale al consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alle competenze poste in capo alle province dalla parte IV del decreto legislativo 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente.

A tal proposito si è reso necessario adeguare, con urgenza, l'ordinamento regionale a quanto statuito dalla recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, riguardo alle funzioni attribuite direttamente alle province ai sensi della parte IV del decreto legislativo 152/2006. In particolare, è necessario adeguare l'ordinamento regionale a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nel parere 01875/2022 che, da ultimo, ha rilevato l'incompetenza della Regione a svolgere le funzioni che il decreto legislativo 152/2006 attribuisce direttamente alle province in materia di bonifica dei siti inquinati.

Già la Corte costituzionale, con la sentenza 129/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e dell'articolo 5, comma 1, lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nella parte in cui attribuivano alla Regione le competenze già esercitate dalle province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate.

Tale sentenza, tuttavia, contiene un refuso nel suo dispositivo. La Corte, infatti, dopo aver chiaramente ed esattamente individuato i contenuti delle norme da dichiarare illegittime (ossia le norme che *"attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative"*) nel dispositivo ha fatto rinvio alle lettere e) e p) dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 25/1998 (relative, rispettivamente,

alle funzioni in materia di autorizzazioni semplificate per il ciclo dei rifiuti e a quelle in materia di bonifica di siti contaminati) e non alla lettera d) della medesima norma (relativa alle funzioni di controllo in materia di rifiuti).

A seguire, la Regione ha proceduto all'adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza 129/2019, seguendo quanto statuito nel dispositivo della sentenza - che contiene il refuso - e con la legge di manutenzione del 2020 ha disposto l'abrogazione delle lettere e) e p) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). In tal modo è stata però cancellata dall'ordinamento regionale la lettera p) dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 25/1998 che riguarda tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati) che, in realtà non erano state oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.

Da ultimo è poi intervenuto il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato in merito ad un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica rilevando l'incompetenza della Regione a svolgere le funzioni che il decreto legislativo 152/2006 attribuisce direttamente alle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Il Consiglio di Stato ha espressamente sancito che la pronuncia di incostituzionalità relativa al trasferimento delle competenze delle province alla Regione in materia di procedure semplificate relative ai rifiuti debba comunque ritenersi estesa anche alle disposizioni sulla bonifica dei siti inquinati, per le medesime ragioni. Da ciò è derivata l'urgenza di procedere alla celere riattribuzione alle province e alla Città metropolitana di Firenze delle funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati.

4. SITI ESTRATTIVI DISMESSI

La legge 7 giugno 2023, n. 24 (Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015) interviene a modificare la legge regionale 35 del 2015 in materia di cave con lo specifico obiettivo di disciplinare il recupero, sia sotto il profilo ambientale sia di messa in sicurezza, delle aree estrattive con limitate potenzialità estrattive residue, non oggetto di autorizzazione rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge stessa.

La previgente disciplina non contemplava, infatti, interventi di recupero e riqualificazione nelle aree interne ai giacimenti, prevedendo questa possibilità solo per le aree estrattive dismesse esterne ai giacimenti. La nuova fattispecie che si vuole disciplinare riguarda "siti estrattivi in esaurimento da riqualificare", che ricadono internamente al giacimento individuato dal Piano regionale cave: si tratta di aree già oggetto di pregressa attività estrattiva, per le quali i quantitativi di materiale estraibile si possono ritenere in esaurimento rispetto alla potenzialità

estrattiva dell'area interessata ed in cui vi è la necessità di consentire il recupero ambientale, senza andare ad incidere sul dimensionamento dello stesso Piano regionale cave.

I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica tali aree indicando un percorso al fine di assicurarne il riuso e il recupero. Il comune può rilasciare l'autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito. Deve essere infine prevista la deperimetrazione dei giacimenti dei siti estrattivi in esaurimento, specificando che la stessa non costituisce variante al Piano regionale cave.

Per incentivare il recupero di tali siti, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile attribuiti dal piano cave ai comprensori e si prevede la possibilità di commercializzare il materiale estratto in una quantità tale da consentire la compensazione economica dell'intervento di recupero e di messa in sicurezza e comunque per quantità non superiori al trenta per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva.

Il sito estrattivo recuperato e riqualificato non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e negli strumenti urbanisti comunali viene escluso dal perimetro del giacimento senza che ciò costituisca variante al Piano cave.

Si prevede inoltre che la nuova disciplina introdotta non si applichi alle cave di materiali per usi ornamentali.

5. BREVE CENNO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE CONTENUTE NELLE LEGGI “TRASVERSALI”

Con riferimento alla materia “ambiente”, nell'anno 2023 alcune disposizioni si rinvencono in leggi così dette “trasversali” e dunque in quelle leggi di natura economico finanziaria o manutentiva aventi rilevanza in molti ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa della Regione: legge regionale 11 maggio 2023, n. 22 (Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022)⁶ e legge regionale 20 luglio 2023, n. 29 (Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023).

⁶ In particolare si vedano gli articoli 7 e 8 con riferimento al contenuto del piano della transizione ecologica, per cui si prevede che il punto 2 del preambolo e l'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35, che ha istituito il piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”, contengano un riferimento al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché al rispetto di quanto stabilito dal piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui all'articolo 57 bis del d.lgs 152/2006, occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione in relazione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica.

In particolare, questa ultima legge contiene due disposizioni molto interessanti perché autoqualificantesi di “interpretazione autentica”. Si ricorda a tal proposito che fra i contenuti tipici della legge di manutenzione l’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) prevede l’interpretazione autentica di disposizioni regionali⁷.

Com’è noto tale tipologia di interpretazione è quella che è resa dall’autore dell’atto-legge; al contrario quindi dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, l’interpretazione autentica rivendica tradizionalmente una particolare autorità in quanto proviene dall’autore dell’atto il quale meglio di ogni altro soggetto può chiarirne il significato. La legge di interpretazione autentica è dunque costituita da disposizioni con cui si dice che altre disposizioni devono essere interpretate in un determinato significato e si caratterizza per il fatto che opera retroattivamente, derogando al principio generale e non codificato di irretroattività della legge⁸. Sul punto la Corte costituzionale ha sempre adottato uno scrutinio di stretta costituzionalità per cui il carattere interpretativo deve essere riconosciuto solo ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata (la disposizione), ne chiarisce il significato interpretativo (la norma) ovvero privilegia una fra le tante interpretazioni possibili.⁹

La prima disposizione di interpretazione autentica è contenuta nell’articolo 20 “*Sanzioni. Diritto di rivalsa. Interpretazione autentica dell’articolo 1 bis, comma 4, della l.r. 74/2019*” e prevede che la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa

⁷ L’articolo 13 della l.r. 55/2008 prevede in particolare che “*Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a: a) la correzione di errori materiali o imprecisioni; b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni; c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte costituzionale; e) l’interpretazione autentica di disposizioni regionali*”.

⁸ Nell’ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività è disciplinato dall’articolo 11, comma 1, delle Preleggi del codice civile, secondo il quale “*la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo*” ed è comunque derogabile. Solo nell’ordinamento penale è inderogabile in forza di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione, secondo il quale “*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*”. In ambito penalistico l’irretroattività si manifesta come un principio non derogabile da parte della legge ordinaria perché cristallizzato in una fonte del diritto di rango gerarchicamente sovraordinato, mentre negli altri settori dell’ordinamento giuridico questo principio è suscettibile di deroga, in applicazione del canone *lex posterior derogat priori*. L’interpretazione autentica della legge pone una serie di delicate questioni che non possono essere esposte e analizzate in questa sede, con riferimento alla quale è comunque opportuno ricordare che con riferimento agli ambiti diversi dal diritto penale la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato che il “*principio di irretroattività della legge*” è derogabile esclusivamente quando venga richiesto dal metodo di ragionevolezza, senza mai “*incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti*”. Sul punto cfr. per tutti G. Verde, Alcune considerazioni sulle leggi interpretative nell’esperienza più recente, in Osservatorio sulle fonti, 2023, n. 3, 25-43.

⁹ Corte costituzionale sentenza 155 del 1990.

alla qualità dell'aria ambiente)” si interpreta nel senso che “*la Regione ha diritto di recuperare dai comuni inadempienti, riconosciuti responsabili dell'infrazione in esito all'istruttoria dell' articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) o in sede di successiva contestazione giudiziale della stessa, gli oneri eventualmente anticipati, o comunque corrisposti oltre la misura della propria responsabilità in sostituzione dei comuni medesimi, anche mediante forme di compensazione ai sensi della normativa vigente*”.

La seconda disposizione è l'articolo 25 “*Funzioni di vigilanza e controllo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 1 e 3, della l.r. 80/2015*” che dispone che “*in coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, i commi 1 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) si interpretano nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.*”.

Disposizioni di carattere finanziario in materia di ambiente sono poi contenute nelle leggi aventi contenuto economico finanziario, come collegati, stabilità, interventi di natura economico finanziaria¹⁰.

¹⁰ Cfr. legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025), art. 18 “Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda soggiacente al SIN/SIR di Massa. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2022”; legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025), Art. 15 Interventi per la qualità dell'aria ed efficientamento degli impianti termici. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 97/2020; legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024); legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024).